



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto di Istruzione Superiore "*Statista Aldo Moro*"

Viale della Gioventù n° 30, già località Colle della Felce snc – 02032 Fara in Sabina (RI)

Centralino 0765/47911 - C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RIIS001009

Email: riis001009@istruzione.it - Web: <http://www.polocorese.edu.it>

I.I.S. - "A. MORO"-PASSO CORESE
Prot. 0009087 del 03/06/2025
II (Entrata)

REGOLAMENTO SULL'USO DEI TELEFONI CELLULARI

Approvato in data: 29/05/25

Il presente **Regolamento** è conforme ai principi e alle norme:

- del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e successive modifiche;
- dello “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”, l D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235;
- del D. M. n. 30 del 15 marzo 2007 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.*
- della Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 30 novembre 2007, n° 104, riguardante “l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”.
- del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).”
- della L. 25 agosto 2019, n. 92. nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. “cittadinanza digitale” di cui all’art. 5
- della nota prot. 107190 del 19 dicembre 2022 “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe”.

Art. 1

L'uso dei cellulari o (di altro dispositivo elettronico) da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato, salvo l'utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche o formative.

Art. 2

E' vietato l'utilizzo del telefono cellulare per scattare fotografie ed effettuare riprese audio o video all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze.

Art. 3

La violazione di tali divieti configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare appositi provvedimenti e sanzioni.(Vedi ALLEGATO A)

Nel caso dell'effettuazione di fotografie o riprese audio e video, la scuola valuterà se siano stati violati i termini previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, valutando se denunciare o no il caso all'autorità giudiziaria.

Art. 4

Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dall'Istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.

Art. 5

Per ragioni di particolare urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono della scuola per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente.

Art. 6

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività d'insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA (C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998).

Art. 7

Tutto il personale scolastico, Dirigente, Docenti e Ata ha doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sul comportamento degli studenti in tutti gli spazi scolastici sia di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

Art. 8

Del presente Regolamento verrà data ampia diffusione all'interno della scuola e sarà cura dei docenti informare gli alunni che l'inosservanza dell'obbligo di preventiva informazione all'interessato, nel caso di riprese effettuate con il cellulare o altra apparecchiatura elettronica, comporta la possibilità di essere chiamati in giudizio dalla persona filmata, fotografata o

registrata, come da Art. 13 D.ls 10 agosto 2018, n. 101 modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

	Comportamento	Sanzione	Organo competente
a)	<i>Uso del cellulare durante la lezione.</i>	<i>Annotazione sul registro di classe</i>	Docente
b)	<i>Uso del cellulare durante la lezione.</i> (seconda infrazione)	<i>Annotazione sul registro di classe</i> Avviso ai genitori	- Docente - Dirigente
c)	<i>Uso del cellulare durante la lezione.</i> (terza infrazione)	<i>Annotazione sul registro di classe</i> Sospensione fino a un massimo di tre giorni	- Docente - Consiglio di classe
d)	<i>Effettuazione di fotografie, di riprese audio o video</i> per uso personale, non lesive della dignità e del decoro personale di terzi,	<i>Annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori,</i> verrà loro spiegato che l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali, ancorché legittimo, deve rispettare l'obbligo di mantenere sicure le	- Docente - Dirigente

	al di fuori dell'ora di lezione.	informazioni raccolte. Infatti, qualsiasi diffusione anche involontaria di dati personali riferiti a terzi, comporta sanzioni di natura amministrativa e penale.	
e)	<i>Effettuazione di fotografie, di riprese audio o video</i> lesive del decoro e della reputazione di terzi	<i>Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.</i> con convocazione della famiglia ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto (per allontanamenti superiori ai 15 gg.)